

**STATUTO
DEL COMUNE DI CHAMPORCHER**

Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 13 del 19.03.2002.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 19.12.2001.

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1** – Principi fondamentali
- Art. 2** - Territorio
- Art. 3** - Stemma, gonfalone
- Art. 4** - Lingua francese e dialetto franco- provenzale

**TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 5** – Partecipazione popolare
- Art. 6** – Valorizzazione associazioni
- Art. 7** – Assemblee consultive
- Art. 8** – Interventi nei procedimenti
- Art. 9** – Istanze
- Art. 10** - Petizioni
- Art. 11** - Proposte
- Art. 12** - Referendum consultivo
- Art. 13** - Effetti del referendum consultivo

**TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO**

- Art. 14** - Organi di governo
- Art. 15** - Consiglio comunale
- Art. 16** – Competenze del consiglio
- Art. 17** – Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
- Art. 18** – Consiglieri comunali
- Art. 19** - Gruppi consiliari
- Art. 20** - Commissioni consiliari
- Art. 21** - Giunta comunale
- Art. 22** - Competenze della giunta
- Art. 23** – Composizione della giunta
- Art. 24** – Funzionamento della giunta
- Art. 25** – Il Sindaco
- Art. 26** - Competenze del Sindaco
- Art. 27** – Ordinanze
- Art. 28** - Vicesindaco

**TITOLO IV
UFFICI DEL COMUNE**

- Art. 29** - Segretario comunale
- Art. 30** - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi
- Art. 31** - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 32** – Commissioni consultive e tecniche

Art. 33 - Albo pretorio

**TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE**

Art. 34 – Principi

**TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE**

Art. 35 - Comunità montane

**TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 36 – Statuto e sue modifiche

Art. 37 - Regolamenti

**TITOLO VIII
NORME FINALI**

Art. 38 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. La comunità di CHAMPORCHER, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, dello statuto della Valle d'Aosta, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
3. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro uguaglianza, della parità tra uomini e donne, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale, comunitario rispetto a quello comunale.
4. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale.
5. Il comune promuove, tramite la sua azione:
 - Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini.
 - Lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della propria comunità.
 - Il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per garantire la permanenza della popolazione nel suo luogo di origine.
 - La conservazione e la valorizzazione delle tradizioni locali, delle usanze, dei costumi, del dialetto franco-provenzale ai fini del mantenimento delle identità linguistica e culturale della comunità.
 - La tutela e la valorizzazione sostenibile delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio.

Art. 2 Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Boussiney, Perrier, Dogier, Dublanc, Salleret, Outre l'ève, Parié, Moulin, L'Ecreux, Verana, Loré, Vigneroisa, Vagly, Mellier, Coudreyt, Grand- Rosier, Petit -Rosier, Château, Gontier, Garavet, Byron, Arbussey, Collin, Grand- Mont- Blanc, Petit- Mont- Blanc, Perruchon, Ronchas, Chardonney, Sen- du-Gail, Vignat, costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 68,46 e confina con i comuni di PONTBOSET, VICO CANAVESE, VALPRATO SOANA, COGNE, FENIS, CHAMPDEPRAZ, ISSOGNE.

Art. 3 Stemma, gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di CHAMPORCHER e con lo stemma concesso con il d.p.r. 19.12.1988, n.276.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 19.12.1988, n.276.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione dell'amministrazione comunale.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone è disciplinato da regolamento comunale.

Art.4 Lingua Francese e dialetto franco-provenzale

1. Nel comune di CHAMPORCHER la lingua francese è pienamente parificata a quella italiana.

2. Il comune riconosce piena dignità al dialetto franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione ed ammette per l'attività degli organi e degli uffici il libero uso di esso, unitamente all'italiano e al francese.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA

Art.5 Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini italiani che appartengano all'Unione Europea.

Art.6 Valorizzazione associazioni

1. Il comune valorizza il libero associazionismo anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa.
2. Le libere associazioni, per fruire del sostegno del comune, devono presentare apposita richiesta ai sensi del regolamento comunale in materia.

Art.7 Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. Le assemblee generali sono convocate dal sindaco:
 - a) di sua iniziativa;
 - b) su proposta di 6 consiglieri comunali;
 - c) su proposta del 20% degli elettori, di norma, entro 60 giorni dalla richiesta.
3. Possono indirsi, senza particolari formalità, assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale.

Art.8 Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 9 Istanze

1. Ogni interessato può rivolgere al sindaco istanza in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa comunale.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, sentiti se necessario gli organi competenti.

Art.10 Petizioni

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, così come le associazioni, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di competenza comunale.
2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento.
3. L'organo competente esamina la petizione e predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento, informandone i richiedenti.
4. In difetto di risposta, ciascun consigliere può chiedere la discussione della petizione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

Art.11 Proposte

1. Il 25% degli elettori può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Le proposte sono trasmesse dal sindaco all'organo comunale competente per i provvedimenti del caso.
3. L'organo competente, istruito il procedimento, provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.
4. I consiglieri comunali hanno sempre potere di proposta verso il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale.

Art.12 Referendum consultivo

1. Il comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di partecipazione attiva del cittadino. Hanno diritto di partecipare al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune di CHAMPORCHER che abbiano compiuto la maggiore età alla data di svolgimento del referendum.
2. Il referendum può riguardare solo materie di competenza del comune con esclusione:
 - a) Delle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) Della disciplina elettorale e referendaria;
 - c) Delle questioni concernenti persone singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - d) Di materie inerenti dati sensibili così come individuati dalla vigente normativa sulla *privacy*;
 - e) Delle progettazioni di opere pubbliche dopo l'approvazione del progetto preliminare;
 - f) Degli atti di pianificazione dopo l'intervenuta approvazione finale.
3. I referendum comunali non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
4. I referendum comunali possono essere promossi:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) dal 50 % più uno dei consiglieri comunali assegnati al comune;
 - c) dal 30% degli elettori del comune di CHAMPORCHER.
5. La raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum ai sensi del precedente comma 4 lett.c), è effettuata senza particolari formalità, ad eccezione di:
 - a) accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore;
 - b) le firme debbono essere autenticate da uno dei soggetti previsti dalla normativa nazionale;
 - c) l'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva; in questo caso, oltre alla data, si deve indicare il numero di firme;
 - d) alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati anche collettivi, che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di CHAMPORCHER dei sottoscrittori.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari, anche in ordine alla razionalità, alla chiarezza, alla semplicità e coerenza, alla omogeneità ed univocità dei singoli quesiti referendari, viene esaminata dal Segretario comunale.
7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centottanta giorni dal deposito della richiesta.
8. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
9. I risultati verranno proclamati dal presidente del seggio al termine dello spoglio dei voti.
10. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune.

Art.13
Effetti del referendum consultivo

1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum consultivo è deliberato dalla maggioranza dei componenti dell'organo consiliare.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

Art. 14
Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco ed il vicesindaco.

Art. 15
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale, stabilisce gli indirizzi di governo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio comunale.

Art. 16
Competenze del Consiglio

1. Oltre alle competenze attribuite inderogabilmente dalla L.r. 07.12.1998 n. 54, il consiglio comunale ha competenza in merito ai seguenti atti:
 - a) Regolamento edilizio;
 - b) nomina del revisore dei conti;
 - c) riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 - d) progetti preliminari di opere pubbliche il cui importo sia superiore a 200.000 euro;
 - e) nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
 - f) statuti delle aziende speciali;
 - g) partecipazione a società di capitali;
 - h) acquisti, alienazioni, permuta immobiliari;
 - i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune.
2. Il consiglio ha altresì le competenze ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.

Art. 17
Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

1. Le modalità di convocazione del consiglio comunale, i requisiti di validità delle adunanze di prima e seconda convocazione, la disciplina del funzionamento delle sedute, nonché ogni altra disposizione inerente il funzionamento del consiglio comunale, per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Il regolamento è adottato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 18 **Consiglieri comunali**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ai sensi del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 19 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Art. 20 **Commissioni consiliari**

1. Il consiglio comunale può avvalersi per il proprio operato, di commissioni costituite nel suo seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, determinandone le competenze ed i poteri.
3. I componenti le commissioni consiliari sono nominati dal consiglio comunale.

Art. 21 **Giunta comunale**

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera collegialmente attraverso deliberazioni.
3. La giunta ad eccezione del vicesindaco, è nominata dal sindaco con suo provvedimento scritto, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Il sindaco da comunicazione al consiglio della nomina della giunta nella prima seduta consiliare utile.

Art.22 **Competenze della giunta**

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le attività previste dall'art.21, comma 2 della 7 dicembre 1998, n.54, con esclusione di quanto previsto dall'art.16 dello statuto, nonché ha competenza in merito a:
 - a) determinare le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
 - b) approvare il piano esecutivo di gestione e assegnare le quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile;
 - c) prelevare dal fondo di riserva;
 - d) approvare il piano annuale delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari;

- e) disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni, nonché se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, disporre in merito ad acquisti, alienazioni e permuta immobiliari;
- f) contrarre mutui ed emettere prestiti obbligazionari;
- g) approvare la regolarizzazione dei lavori, degli acquisti di beni e servizi effettuati in urgenza e derivanti dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili;
- h) nominare la delegazione trattante di parte pubblica e autorizzarne il presidente alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
- i) emanare disposizioni di indirizzo agli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
- l) poter adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

Art. 23

Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal sindaco, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3. Il sindaco, con suo provvedimento, comunicato al consiglio nella prima seduta successiva, può revocare uno o più assessori.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, entro trenta giorni.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dagli interessati.

Art. 24

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore a ciò delegato dal sindaco.
2. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
3. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal sindaco e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge o dai regolamenti comunali.
5. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

Art. 25

Il Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula " Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico. Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public ".
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del governo.

5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Ha poteri di vigilanza e controllo in merito all'attività delle aziende speciali, delle associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, delle istituzioni e delle società per azioni a partecipazione locale.
8. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 26 Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - d) attribuisce e definisce ogni incarico di collaborazione esterna ivi comprese a titolo esemplificativo le collaborazioni ad alto contenuto specialistico, le consulenze, le progettazioni, le direzioni lavori, i collaudi;
 - e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - f) stipula i contratti pubblici rogati dal segretario comunale;
 - g) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
 - i) fissa la data e convoca i comizi per i referendum comunali;
 - l) emana ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti;
 - m) emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - n) quale autorità comunale di protezione civile adotta tutti gli atti necessari per fronteggiare le calamità e consequenziali la gestione delle stesse;
 - o) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - p) rilascia le concessioni edilizie, le autorizzazioni urbanistiche e analoghi;
 - q) attribuisce contributi, concessioni, sovvenzioni nel rispetto dei regolamenti comunali e della vigente normativa in materia;
 - r) coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) provvede d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - u) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti, ordinanze, determinazioni.

Art. 27 Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo possono essere sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

Art. 28 Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista all'art. 25 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco, il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

TITOLO IV UFFICI DEL COMUNE

Art. 29 Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario comunale titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della regione autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti ed inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Al segretario comunale è attribuita la funzione di direzione amministrativa dell'ente.
4. Il segretario comunale sovrintende e coordina i responsabili degli uffici e dei servizi; esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente il segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con pieni poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.
6. Il segretario comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

Art. 30 Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa e nell'ossequio delle disposizioni dello statuto, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, compresa l'adozione degli atti aventi rilevanza esterna.

Art. 31 Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'attività degli uffici e servizi del comune si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) conseguimento della massima flessibilità e collaborazione tra uffici superando la separazione delle competenze nella divisione del lavoro;
 - d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione incentivando la fruibilità dei servizi comunali.
2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la valorizzazione dei dipendenti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza delle enunciazioni di cui ai commi precedenti.
4. Con il regolamento degli uffici e dei servizi sono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

Art. 32
Commissioni consultive e tecniche

1. L'ente si avvale dell'apporto di commissioni consultive previste da norme speciali.
2. Le commissioni consultive sono nominate dall'organo competente ad emanare gli atti aventi rilevanza esterna nelle materie oggetto di parere.
3. Le commissioni tecniche sono individuate e nominate dal sindaco, di sua iniziativa o su richiesta degli amministratori, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi, per lo studio di materie specialistiche.

Art.33
Albo pretorio

1. Il comune di CHAMPORCHER dispone di un apposito spazio denominato albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto od i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 34
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla L. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali dell'ente.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

Art. 35
Comunità montane

1. Fanno parte del consiglio della comunità montana il Sindaco unitamente a due rappresentanti designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza, nominati dal Consiglio comunale.
2. Il Sindaco con proprio atto può individuare espressamente nella persona del vice sindaco il titolare della carica di cui al comma 1.
3. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti a seguito del rinnovo del consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
5. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, approvate dalla giunta comunale, che stabiliscono anche le modalità dell'eventuale trasferimento del personale tra gli enti.
6. Il comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo sulle materie delegate.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 36 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
3. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 37 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere richieste consulenze a tecnici esperti in materia nonché consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale in allegato alla delibera di approvazione con le modalità vigenti in materia di pubblicazione degli atti deliberativi.
5. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 38 Norme finali

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.